



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO CHIOSCHI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2012

Regolamento Chioschi | 2012

Sommario

Articolo 1 - Definizione di chiosco.....	- 2 -
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	- 2 -
Articolo 3 – Strutture	- 2 -
Articolo 4 – Tipologia attività.....	- 2 -
Articolo 5 – Consistenza chioschi esistenti	- 3 -
Articolo 6 – Assegnazione delle aree per la collocazione dei chioschi	- 3 -
Articolo 7 - Licenze e autorizzazioni.....	- 3 -
Articolo 8 - Individuazione dei siti.....	- 4 -
Articolo 9 - Criteri di collocazione.....	- 4 -
Articolo 10 - Compiti del concessionario	- 5 -
Articolo 11 - Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori-	5 -
Articolo 12 - Rilascio della concessione	- 5 -
Articolo 13 - Durata concessione.....	- 5 -
Articolo 14 - Prescrizioni.....	- 6 -
Articolo 15 – Polizze assicurative.....	- 6 -
Articolo 16 - Canone e pagamenti.....	- 6 -
Articolo 17 - Spese	- 7 -
Articolo 18 - Inizio attività.....	- 7 -
Articolo 19 - Revoca	- 7 -
Articolo 20 - Sanzioni	- 7 -
Articolo 21 - Risoluzione.....	- 8 -
Articolo 22 - Rinuncia.....	- 8 -
Articolo 23 - Effetti Cessazione Contratto.....	- 8 -
Articolo 24 - Norma transitoria.....	- 8 -
Articolo 25 – Norma finale	- 8 -

Articolo 1 - Definizione di chiosco

- 1) Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, soggetto a permesso di costruire od altro titolo edilizio abilitante.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 1) La presente regolamentazione definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le ubicazioni possibili, fissa i criteri per il loro migliore inserimento nell'ambito del territorio urbano e stabilisce la procedura per il conseguimento della specifica concessione.

Articolo 3 – Strutture

- 1) La struttura del chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:
 - a) dovrà essere di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura;
 - b) dovrà essere collocata nell'area individuata nelle apposite tavole;
 - c) dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai parametri fissati da questo Comune in materia di qualità urbana, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture; in particolare, sono vietate strutture per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato;
 - d) le caratteristiche formali dei nuovi chioschi dovranno rispondere a quanto specificamente previsto dal progetto di chiosco e secondo le indicazioni insindacabili che saranno stabilite nel disciplinare allegato al bando di assegnazione;
 - e) dovrà avere dimensioni poste su unico piano, tali da essere compatibili con le dimensioni dell'area su cui sarà ubicato.
- 2) può essere richiesta la concessione di un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco. La concessione di cui al presente comma è rilasciata con le modalità previste dal Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
- 3) può essere richiesta, inoltre, l'occupazione di spazio pubblico, in maniera temporanea/stagionale nell'arco dell'anno per fasce orarie determinate, al fine di consentire il consumo dei prodotti all'esterno del chiosco, nel rispetto della normativa in materia di viabilità, urbanistica ed igienico-sanitaria.

Articolo 4 – Tipologia attività

- 1) Le tipologie di attività che possono essere esercitate nei chioschi, sono quelle di somministrazione o vendita di generi alimentari anche sfusi quali dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici, frutta secca, bibite analcoliche in lattina o bottiglia.

- 2) I titolari dei chioschi installati su aree pubbliche sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti di eventuali servizi comunali quali trasporto pubblico urbano, parcheggi a pagamento nonché ogni altro servizio di pubblico interesse indicato dall'amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Consistenza chioschi esistenti

- 1) I chioschi esistenti nel territorio comunale sono di seguito indicati:

Identificativo	Ubicazione area chiosco	Categoria merceologica	Tipologia concessione
Tav. a	Piazza Umberto I° (area nei pressi Centro Culturale Polivalente)	Somministrazione alimenti e bevande	Proprietà comunale con canone di locazione
Tav. b	Piazza Umberto I° (area nei pressi di Via Nazionale)	Prodotti alimentari	Struttura di proprietà privata con concessione permanente suolo pubblico

- 2) Per il chiosco esistente già adibito alla vendita di prodotti alimentari, stante la necessità di riqualificare il centro storico, l'attività da esercitarsi dovrà riguardare i prodotti compresi nella tipologia prevista al precedente art. 4.

Articolo 6 – Assegnazione delle aree per la collocazione dei chioschi

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento dell'assegnazione dell'area per la collocazione del chiosco dovranno partecipare a gara indetta dal Responsabile del Settore Comunale competente.

Articolo 7 - Licenze e autorizzazioni

- 1) Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto permesso di costruire. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dall'art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande. La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico-sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni. In mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze.
- 2) Il concessionario che svolga l'attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell'eventuale inadempimento contrattuale.
- 3) L'Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.
- 4) L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività è vincolata alla concessione dell'area pubblica per la gestione del chiosco e, pertanto, la titolarità della stessa decade al termine della

concessione stessa senza che il concessionario possa vantare alcun diritto sull'autorizzazione amministrativa.

Articolo 8 - Individuazione dei siti

1) Sono individuate le seguenti aree per la collocazione di chioschi:

Identificativo	Ubicazione area chiosco	Attività di gestione dell'area di ubicazione del chiosco	Categoria merceologica ammissibile
Tav. 1	Parco Comunale "G. Di Vittorio"	Pulizia e manutenzione dell'area circostante	Somministrazione alimenti e bevande/vendita prodotti alimentari/giornali/artigianato
Tav. 2	Parco della Rimembranza	Pulizia e manutenzione dell'area circostante	Somministrazione alimenti e bevande/vendita prodotti alimentari/giornali/artigianato
Tav. 3	Piazza Mercato	Pulizia e manutenzione dell'area circostante	Somministrazione alimenti e bevande/vendita prodotti alimentari/giornali/artigianato
Tav.4	Piazza Mons. Gallo	Pulizia e manutenzione dell'area circostante	Somministrazione alimenti e bevande/vendita prodotti alimentari/giornali/artigianato
Tav.5	Centro sosta caravan	Pulizia e manutenzione dell'area circostante	Somministrazione alimenti e bevande/vendita prodotti alimentari/giornali/artigianato

2) Possono essere individuate ulteriori aree con provvedimento di Giunta Comunale.

Articolo 9 - Criteri di collocazione

- 1) L'installazione del chiosco dovrà rispettare i criteri indicati dal comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.
- 2) Il chiosco dovrà possedere caratteristiche dimensionali contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
- 3) Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno a cura e spese del concessionario.

Articolo 10- Compiti del concessionario

- 1) Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell'area interessata dall'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, all'eventuale sfalcio dell'erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione dell'area circostante quella oggetto di concessione.

Articolo 11 - Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori

- 1) Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:
 - a) applicazione nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell'esercizio dell'attività costituente oggetto della convenzione di tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore;
 - b) l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2009 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo.
 - c) l'attività dovrà essere espletata con personale idoneo.

Articolo 12 - Rilascio della concessione

- 1) L'installazione di un chiosco costituisce un'occupazione di suolo pubblico in precario, soggetta a permesso di costruire.
- 2) La concessione dell'area per l'installazione del chiosco, attribuita secondo le norme del presente regolamento, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale, che sarà rilasciata con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
- 3) La realizzazione del manufatto sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ovvero a N.O. preventivo, i lavori, in deroga a quanto previsto dalle vigenti norme in materia edilizia, dovranno incominciare entro 6 mesi dalla data del rilascio del permesso ed essere ultimati entro 1 anno dall'inizio degli stessi.
- 4) L'orario di apertura e chiusura dei chioschi sarà soggetto alla regolamentazione degli orari previsti per la tipologia delle rispettive attività. Dovrà essere, comunque, assicurata, l'apertura domenicale.

Articolo 13 - Durata concessione

- 1) L'occupazione del suolo pubblico è concessa per anni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione ed è rinnovabile a richiesta dell'interessato, salvo che l'Amministrazione comunale non disponga diversamente, Tale ulteriore richiesta non vincola in nessun caso l'Amministrazione Comunale, alla concessione dell'ulteriore proroga. In tale ultimo caso il concessionario è obbligato a liberare l'area assegnata entro il termine di gg 30 dalla formale richiesta di sgombero. In violazione al provvedimento de quo, tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale che ne disporrà come opportuno.
- 2) La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

Articolo 14 - Prescrizioni

- 1) L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell'assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività dedotta in convenzione.
- 2) L'Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.

Articolo 15–Polizze assicurative

- 1) Al fine della sottoscrizione della convenzione, l'assegnatario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di assegnazione, salvo proroga a seguito di motivata richiesta, dovrà presentare la documentazione attestante l'apertura della fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia, il cui importo sarà determinato successivamente in funzione del valore della struttura pubblica, a garanzia di effettivo avvio dell'attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale dati in custodia, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente o abusivamente e di ripristino dell'area nonché a copertura del canone di occupazione di suolo pubblico.
- 2) La polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere:
 - a) il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
 - b) la validità fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall'obbligo;
 - c) il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 - d) il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.
- 3) Il concessionario, inoltre, sarà tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti da cause attinenti l'attività stessa e delle quali l'Ente concedente potrebbe essere chiamato a rispondere quale proprietario dell'area su cui insiste la struttura e del suolo sottostante.

Articolo 16- Canone e pagamenti

- 1) Il Canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, tenendo conto dell'abbattimento previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
- 2) Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazione al modificarsi della superficie occupata, inseguito all'aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento TOSAP.
- 3) Dovrà essere versato secondo le modalità e tempi previsti dal relativo Regolamento TOSAP.

Articolo 17 - Spese

- 1) Le spese per l'istallazione del chiosco e la conduzione, contratti, allacciamenti ai pubblici servizi, sistemi antincendio sono a totale carico del concessionario.
- 2) Per le aree prive di servizi igienici (Parco della Rimembranza, Piazza Mons. Gallo), il concessionario è obbligato a realizzare nelle immediate vicinanze del chiosco idonee strutture disponibili anche agli utenti. Tali opere non incidono sul dimensionamento del chiosco.

Articolo 18 -Inizio attività

- 1) L'esercizio dell'attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.

Articolo 19-Revoca

- 1) La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:
 - a) per mancata realizzazione della struttura entro 18 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruzione, salvo proroga per gravi motivi non imputabili al concessionario;
 - b) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - d) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - e) reiterate violazioni, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) La concessione è revocabile anche quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modifiche rispetto al progetto.
- 3) Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco.
- 4) L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e/o da relativi Regolamenti.
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Articolo 20 - Sanzioni

- 1) Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla Legge n.3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n.689/91.
- 2) Ad ogni sanzione amministrativa pecuniaria accede di diritto l'obbligo di cessare il fatto illecito o l'attività abusiva.
- 3) In caso di particolare gravità o recidiva, cioè qualora sia stata commessa la stessa violazione due volte in un anno, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a venti giorni.

- 4) La contestazione delle violazioni, nelle forme di legge, compete agli Organi di vigilanza.

Articolo21 - Risoluzione

- 1) Il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di una sola rata del canone dovuto ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpellazione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo22 - Rinuncia

- 1) Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

Articolo23 - Effetti Cessazione Contratto

- 1) Al cessare del contratto per scadenza del termine di cui al precedente art. 13, salvo proroga, l'area ritornerà nel pieno possesso del Comune di San Ferdinando di Puglia. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà.

Articolo 24 -Norma transitoria

- 1) Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
- 2) Per le strutture già esistenti le norme contenute nel presente regolamento saranno applicabili in caso di rinnovi contrattuali, nuove assegnazioni o cessioni di azienda.

Articolo 25–Norma finale

- 1) Il presente regolamento potrà essere sottoposto a revisione ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi che hanno concorso alla determinazione dei parametri in esso contenuti.
- 2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.